

**REVISORE UNICO
COMUNE DI SURBO (LE)**

Verbale n. 19 del 04.03.2022

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione dell' aliquota dell' Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2022.

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 2 presentata in data 25.02.2022, concernente l'approvazione dell' aliquota dell' Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2022.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tenuto conto:

- che con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, il Governo, sulla base della delega conferita dal Parlamento con Legge 16 agosto 1998, n. 191, ha provveduto all' "istituzione di una addizionale comunale IRPEF", a norma dell'art. 48, comma 10 Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 della Legge 15 giugno 1998, n. 191 e s.m.i;
- con Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i Comuni possono introdurre l'addizionale comunale IRPEF, entro il limite massimo dello 0,80%;
- che l'articolo 52 del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, come confermato dall'articolo 14, comma 6, del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale, disponendo che "...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione all'Addizionale Comunale sul Reddito delle Persone Fisiche con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con Decreto 31 maggio 2002 dal Capo Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

- che l'art. 13, comma 15, del decreto-legge. 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1 lett. a) del decreto-legge 30.4.2019 n. 34 in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- che l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.*

CONSIDERATO

che la suddetta proposta prevede per l'anno 2022 **di approvare e confermare** l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,80 punti percentuali, confermando allo stesso tempo il Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/06/2011;

RILEVATO

- che le competenti Commissioni Consiliari non hanno ancora espresso parere in merito;
- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore III – Servizio Entrate e contabile, espresso dal Responsabile economico finanziario;

CONCLUSIONE

Esprime

parere favorevole all'approvazione dell' aliquota dell' Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2022, nella misura dello 0,80 punti percentuali e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel Portale del Federalismo

Il Revisore unico

